Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 3 OTTOBRE 1953:

Norme di applicazione di determinate agevolazioni doganali

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'ammissione a dazio ridotto (11 %) dei cavalli destinati alla macellazione.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, o leggermente salato e relativi filetti, dei crostacei, molluschi e testacei freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del pesce fresco, anche congelato, della specie sgomberoidi, e dei clupeidi, destinati all'industria conserviera.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli avannotti destinati al ripopolamento delle acque dolci.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle scorze di cannella (detriti) e dei chiodi e steli di garofano, da impiegare nella estrazione dei relativi oli essenziali e nella fabbricazione di essenze sintetiche.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del frumento, granturco ed altri cereali, non atti all'alimentazione umana, destinati all'alimentazione del bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente annuo e norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore della farina di granturco, destinata all'alimentazione del bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei semi oleosi da impiegare per la produzione di oli destinati ad usi industriali ammessi a fruire dei dazi ridotti per gli oli della stessa specie importati dall'estero.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei semi di lino destinati alla semina.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 6 % sul valore degli oli di semi, escluso l'olio di ricino, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione dei prodotti alimentari, e dell'olio di ricino destinato alla preparazione dei solforicinati.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 5000, dell'orzo comune o vestito destinato alla fabbricazione dei surrogati di caffè.

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del melazzo di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melezzati.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei panelli di semi di lino, contenenti in peso più del 7 % ma non più del 10 % di materie grasse, destinati all'alimentazione del bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore del benzolo, toluolo, xilolo, puri o raffinati, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili; del benzolo, puro o raffinato, destinato a servire come materia prima per la fabbricazione dei plastificanti per resine sintetiche; del benzolo puro o raffinato, destinato a servire come materia prima nella fabbricazione dello stirolo; nonchè della nafta solvente destinata a servire come materia prima nella fabbricazione delle vernici.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio della paraffina solida destinata ad essere lavorata per la successiva trasformazione in acidi grassi.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del cianuro di sodio destinato ad essere impiegato in agricoltura per distruggere i parassiti delle piante.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio del butilxilolo e dell'alcole butilico terziario, destinati alla fabbricazione del muschio xilene.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'olio di canfora destinato alla fabbricazione del safrolo e dello isosafrolo.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio degli oli essenziali non deterpenati di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga, destinati ad ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione di profumi sintetici.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500.000, del nitrato di sodio naturale, con titolo in azoto non superiore al 16,23 per cento.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio dei cascami di segheria e del legno comune rozzo, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica « cellulosa ».

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore, nei limiti dei rispettivi contingenti annualmente fissati, del legno di faggio e di tiglio, segato in tavole dello spessore di 17 mm. o più fino a 22 mm., destinato alla fabbricazione delle casse di imballaggio per agrumi da esportare, nonchè delle assicelle di faggio e di tiglio destinate al medesimo impiego.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'applicazione dei dazi sulla carta da giornali e da pubblicazioni periodiche.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dei peli di mohair e di alpagà, pettinati.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dei filati di peli di mohair e di alpagà.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione dei linters destinati ad usi agevolati.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente per l'anno 1953 e norme per l'importazione al dazio dell'8 % sul valore della ghisa da fusione destinata alle fonderie.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 5 % sul valore dei tessuti di cotone greggi, lisci (cambric, nanzook, mussolina), destinati al ricamo.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % sul valore dei tubi capillari di vetro neutro destinati alla fabbricazione dei termometri.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 10 % dei tubi di vetro comune — anche tagliati, bruciati o strozzati alle estremità, e levigati sulle parti interne — della lunghezza fino a cm. 130, del diametro esterno da mm. 30 a 40 e dello spessore da 8 a 12 decimi di millimetro, destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle lastre speciali per fotografia.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 25 % dei vetri bianchi per fari di automobili.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 7000, della ghisa ottenuta completamente con carbone di legna, contenente fosforo e zolfo nella proporzione massima rispettiva del 4 e del 0,20 per mille.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'ammissione all'importazione col trattamento dei « rottami di ferro e di acciaio, altri », in quanto destinati alla fabbricazione delle posate, dei ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni e di scafi di navi, delle rifilature di lamiere di ferro, dei bidoni di scarto e spuntature di bidoni, delle billette di seconda scelta, delle spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 15 % sul valore dei fili di acciaio, di alta resistenza, destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Contingente annuo e norme per l'importazione in esenzione da dazio dell'alluminio di prima fusione in pani o in granelli e simili, destinato ad essere impiegato nella produzione di ferro-leghe, o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000, dell'olio di palma depurato per uso alimentare destinato all'industria della margarina.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio e dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sugli oli minerali eventualmente contenuti dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione al dazio del 15 % dei tessuti « Loden ».

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 150.000, dei puntelli per miniera, di conifere, destinati alle aziende minerarie nazionali.

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Norme per l'importazione in esenzione dai diritti di confine del materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle radiche di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 60.000, della caseina destinata alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Norme per l'importazione in esenzione da dazio delle ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione, contenenti zinco in proporzione dell'80 % o più, destinati ad essere impiegati nella produzione degli idrosolfiti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. **709**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'attuale art. 34 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 35. — L'insegnamento di « storia della filosofia » è propedeutico nell'iscrizione e nell'esame agli insegnamenti di « filosofia teoretica, filosofia morale e pedagogia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 66. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **710**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, n. 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439, e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168: 26 ottobre 1952, n. 4543; 26 ottobre 1952, n. 4557 e 10 febbraio 1953, n. 376;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
« Storia della letteratura latina medioevale ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
« Storia della filosofia antica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

BETTIOL

Visto, *il Guardasigilli* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 68. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **711**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Stoccareddo del comune di Gallio (Vicenza).

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 18 gennaio 1952, integrato con dichiarazione 25 agosto 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Stoccareddo del comune di Gallio (Vicenza), ed il beneficio parrocchiale viene autorizzato ad accettare la donazione consistente in alcuni immobili situati in comune di Gallio; viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 48. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. **712**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia « Ecce Homo », in frazione Uditore del comune di Palermo.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 8 maggio 1952, integrato con dichiarazione 12 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia « Ecce Homo », in frazione Uditore del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 50. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 713.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento della denominazione e della sede della Congregazione dei Pii operai in quella di « Pii operai catechisti rurali », con sede ora in Montalto Uffugo (Cosenza).

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione e della sede della Congregazione dei Pii operai in quella di « Pii operai catechisti rurali », con sede ora in Montalto Uffugo (Cosenza) e la medesima Congregazione viene autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili situati in Agro di Montalto Uffugo.

Visto, *il Guardasigilli* AZARA
Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n 79, foglio n. 51. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1953.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto interministeriale 29 maggio 1953;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Francesco Fraschetti e il dott. Francesco Scorsolini sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria. ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1953

p. *Il Ministro*: AVANZINI

(4736)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1953.

Norme per l'importazione di patate da semina e da consumo Campagna 1953-54.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143) concernente la disciplina sulla importazione dall'estero ed in transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè della frutta, ortaggi e verdure in genere;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata la opportunità di consentire, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di patate da semina e da consumo;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al divieto di importazione di tuberi di patate sancito dall'art. 7, lettera *c*), del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143, è consentita per la campagna 1953-54, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione di patate da semina.

L'importazione delle predette patate da seme è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ove il Ministero del commercio con l'estero ritenga avvalersi della facoltà di autorizzare le dogane a consentire direttamente l'importazione, lo sdoganamento verrà effettuato dietro certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa la esistenza dei requisiti tecnici e sanitari delle patate da importare.

Art. 2.

La introduzione nel territorio della Repubblica Italiana delle patate da semina di origine e provenienti dai Paesi partecipanti all'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (O.E.C.E.) è consentita ai sensi del decreto Ministeriale 21 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1949, e successive modificazioni, direttamente dalle dogane, previa presentazione del certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva sarà consentita solo quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infeste da *Corynebacterium Sepedonicum*, da *Synchytrium endobioticum*, da coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. cucumeris, E. fuscula*), da *Phtiormaca operculella* o da altri parassiti non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'articolo precedente.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante le varietà, la classifica genetica, il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originari, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7

La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza (Verona), Pontebba, Ancona, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania, Modane, Torino, Ventimiglia, Tirano (Sondrio), Palermo e Messina.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, possono essere importate in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1953-54 in q.li 350.000.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincie di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata di apposito certificato, della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio di sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore la domanda dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 350.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico. A questo ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio dell'esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino è valido anche ai fini della certificazione prevista dall'art. 1.

Art. 10.

Fino a quando non sia diversamente stabilito, l'importazione delle patate da consumo, in deroga a quanto stabilito dal summenzionato art. 7, lettera *c*) del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale stabilisce le prescrizioni fitosanitarie a cui debbono sottostare gli operatori.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1953

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRESCIANI TURRONI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SALOMONE

Il Ministro per le finanze
VANONI

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da seme in Italia

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da (1) e situato nel comune di provincia di ;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti *Corynebacterium Sepedonicum*, *Synchytrium endobioticum*, coleotteri crisomelidi del genere *Epitrix* (*E. cocumeris*, *E. fuscola*), *Phtiormaca operculella*;

3) che entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Varietà delle patate
Classifica di riproduzione
Peso della spedizione
Specie dell'imballaggio
N. dei colli
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste
N. del vagone
Nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione
Nome e indirizzo del mittente

(Timbro)

Firma del delegato del Servizio fitopatologico

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico nelle colture delle patate da semina che si esportano in Italia

Il sottoscritto (1)
certifica che le colture eseguite da (2)

e situate nel comune di provincia di
sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie di virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

Data . . . . .
Firma . . . . .

---

(1) Qualità del funzionario e nome dell'istituto o ente tecnico riconosciuto dallo Stato di origine che controlla le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(4768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 1.430.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4770)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna), di un mutuo di L. 3.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4771)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 7.910.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4774)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 23 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mesola (Ferrara) di un mutuo di L. 5.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4776)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenzuola (Firenze) di un mutuo di L. 791.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4777)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Catanzaro relativo alla zona di piazza San Giovanni.

Con decreto Ministeriale 25 settembre 1953, n. 1962, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione di Catanzaro relativo alla zona di piazza San Giovanni, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione del citato progetto resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato al 4 novembre 1954.

(4746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,94	638,25
» Firenze	624,90	633,50
» Genova	624,90	638 —
» Milano	624,91	638,25
» Napoli	625 —	637 —
» Palermo	624,93	638,37
» Roma	624,89	638,625
» Torino	624,90	637 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	637 —

Media dei titoli del 2 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,50
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,275
Id. 5 % 1936	90,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,35

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 638,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri decreti n. 11261 in data 26 marzo 1953 e n. 18692 in data 5 giugno 1953, coi quali vennero dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche di cui al concorso indetto con decreto prefettizio n. 24290 in data 22 agosto 1951;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla 2ª condotta di San Giorgio Piacentino, prodotta in data 9 settembre 1953 dall'ostetrica Zonzi Ida, vincitrice della condotta stessa;

Ritenuto, pertanto, in base all'ordine della graduatoria generale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1953, che l'ostetrica Alpegiani Carolina ha diritto ad essere dichiarata vincitrice della 2ª condotta di San Giorgio Piacentino;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Alpegiani Carolina fu Rodolfo è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica di San Giorgio Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di San Giorgio Piacentino.

Piacenza, addì 21 settembre 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

(4767)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti numeri 29941 e 29942, in data 28 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia dell'ostetrica Stefani Laura è rimasta vacante la sede di Toro e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dalle concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Fatica Maria Rosa è assegnata alla condotta comune di Toro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Toro.

Campobasso, addì 19 settembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

(4766)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.